



Regolamento dei centri diurni di socializzazione per disabili

(Delibera Consiglio Comunale n°15 del 18/01/1999)

Art. 1

Identità, finalità e prestazioni dei centri diurni di socializzazione per disabili a gestione diretta dell'a.c. O del privato sociale

I centri diurni, secondo quanto previsto dalla legge 104/92, art. 8, e dalla l.r. 72/97 e successiva delibera r.t. N. 228 del 25/7/98, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.

Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d'inserimento sociale.

A tal fine prevedono:

- ◆ Interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi
- ◆ Sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione del disabile
- ◆ Integrazione del disabile nell'ambiente sociale esterno

Per realizzare tali finalità assicurano :

1. Ospitalità diurna;
2. Accudimento alla persona;
3. Servizio di mensa;
4. Attività di osservazione e orientamento mirate a:
 - A) educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - B) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
 - C) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
 - D) inserimento degli utenti nel contesto territoriale
5. Creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
6. Creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.

Inoltre può essere previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano.

Per la realizzazione di tali finalità i centri si avvalgono di attività occupazionali da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifica atta a favorire una crescita sul piano cognitivo, estetico, creativo e manuale.

Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro la struttura, (nel rapporto con i compagni, operatori, ecc..) sia all'esterno di essa.

Particolare risalto deve essere pertanto dato a quelle attività occupazionali che possono rappresentare idonea premessa per un inserimento sociale nella comunità.

Art.2 **l'utenza caratteristiche e bisogni**

Ai centri diurni di socializzazione sono ammessi con le procedure di cui all'art.10 del presente regolamento le seguenti categorie di utenti, preferibilmente appartenenti al bacino di utenza in cui è collocato il centro:

- ♦ A) soggetti in età compresa tra i 16 e i 26 anni, con handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale, accertato ai sensi della l.104/92 art. 4 o in via d'accertamento, che hanno assolto l'obbligo scolastico o che frequentano corsi scolastici superiori e necessitano di uno spazio appositamente strutturato e di un periodo limitato e finalizzato all'osservazione e all'orientamento. Ciò al fine della realizzazione di eventuali inserimenti di preformazione professionale, lavorativi o socioterapeutici.
- ♦ B) soggetti adulti, in età compresa tra i 27 e i 65 anni, con disabilità accertata ai sensi della 104/92 art. 4 di tipo psico-fisico, fisico o sensoriale per i quali non è possibile, per le condizioni del soggetto o per la mancanza di risposte in ambito territoriale, altra forma di inserimento sociale. Tali soggetti presentano, comunque, la necessità di sviluppare rapporti socio relazionali per mantenere e/o migliorare le proprie capacità residue e aumentare l'autonomia personale, in un contesto di relazioni più o meno complesse con l'ambiente che li circonda.

come sopra citato, l'accertamento dell'utente ai sensi della l.104/92 art. 4 è di norma obbligatorio per garantirne l'accesso ai centri diurni; possono tuttavia essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione dei servizi territoriali, indispensabile un periodo preliminare di osservazione.

Per ogni utente inserito nel centro dovrà essere studiato un piano individuale specifico d'intervento nell'area della socializzazione al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia (personale, formativa, lavorativa, ecc.) Partendo dal rispetto di capacità e traguardi già raggiunti dall'individuo.

Tali piani dovranno essere redatti dai g.o.m. Di distretto che in pieno accordo con il personale dei centri diurni definiranno le attività da proporre, specificandone i risultati. Adeguata informazione sul fine e tipologia degli interventi adottati dovrà essere data alle famiglie degli utenti.

Il centro dovrà inoltre adoprarsi per coinvolgere le famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi.

Art. 3 **caratteristiche strutturali degli ambienti**

1. Il centro diurno deve essere ubicato di norma nei centri urbani che consentano agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio.
2. Il centro diurno non deve di norma superare i 20 posti; quelli già esistenti e considerati idonei sotto l'aspetto dell'organizzazione e del funzionamento, possono superare detti limiti di ricettività fino ad un massimo di 30 posti.
3. Il centro diurno per disabili deve essere articolato in più mini strutture aventi sede nella stessa realtà territoriale. Qualora ciò non fosse possibile, il centro dovrà organizzare, entro l'unica struttura a disposizione, le proprie attività in orari e spazi diversi, nell'ottica di privilegiare il lavoro a piccoli gruppi.

Le strutture adibite a centri diurni per disabili devono osservare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo del lavoro e quant'altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti comunali in relazione a questo tipo di edificio.

La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:

- ◆ Laboratori per le attività manuali, con le proprie caratteristiche di funzionalità ed attrezzature necessarie in relazione alla specificità del laboratorio stesso e nel rispetto della normativa vigente. Ad ogni laboratorio può accedere un numero limitato di utenti per volta.
- ◆ Spazi per la socializzazione ed attività ricreative.
- ◆ Saletta da destinare a lavori individuali o colloqui o attività di relazione.
- ◆ Sala da pranzo di ampiezza proporzionata, come da normativa vigente, al numero degli utenti fruitori del servizio.
- ◆ Cucina attrezzata o punto cottura, qualora il pasto non venga fornito dall'esterno.
- ◆ Spazi con guardaroba, arredati con armadietti per gli utenti e gli operatori.
- ◆ Adeguati spazi per gli uffici ed il personale.
- ◆ Un numero adeguato di servizi igienici in relazione alla tipologia dell'utenza.
- ◆ Locale adibito ad ambulatorio medico ed attrezzato con armadio per farmaci personali e schedario per le cartelle personali.

Art.4 **le attività' dei centri**

Le attività programmate dal centro dovranno essere mirate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento ai paragrafi da 1 a 6.

Esse dovranno essere distinte in:

1. Attività interne ai centri

il programma di attività proposte dal centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti dai g.o.m.. Ne consegue che vari interventi dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti per volta.

A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto .

I centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori in adeguate strutture (vedi art. 3 del presente regolamento), che possibilmente rispecchino forme di artigianato locale, presente nel territorio. Ciò potrà permettere l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di esperienze con l'esterno.

2. Attività proiettate all'esterno

le strutture dovranno promuovere interventi, in ambito territoriale quali ad esempio:

A) incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità;

B) mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del centro;

C) educazione alla fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio;

D) inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio.

E) organizzazione di brevi soggiorni vacanza rivolti a piccoli gruppi di utenti, in diversi periodi dell'anno e/o durante i mesi estivi per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero.

Gli operatori del centro diurno sono tenuti a collaborare con i servizi territoriali competenti ai fini di eventuali progetti di inserimento dell'utente in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli utenti a dette iniziative.

Art. 5 **orari e tempi di apertura del centro**

Il centro resta aperto per l'arco di 11 mesi l'anno. La struttura deve essere aperta almeno tutti i giorni feriali per 6/8 ore al giorno.

Ogni utente dovrà usufruire della struttura in base al progetto personalizzato e comunque per un periodo non inferiore a n. 4 ore giornaliere.

Art. 6 **rapporto con le famiglie degli utenti**

Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l'opera educativa, riabilitativa e di integrazione sociale che al centro si propone, il personale del centro dovrà:

1. Coinvolgere inizialmente la famiglia nella formulazione dei piani di intervento e instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei risultati;
2. Ove il progetto di autonomia personale sul soggetto lo richieda (vedi art. 2 del presente regolamento), l'operatore del centro potrà effettuare un'osservazione diretta dell'ambiente di vita del disabile.
3. La promozione di una maggior consapevolezza dei problemi relativi alla gestione del disabile. In accordo con i servizi socio sanitari, che hanno la competenza sui singoli casi, gli operatori del centro diurno possono organizzare incontri formativi, su specifiche tematiche, sulla base di quanto emerso all'interno del centro e promuovere la costituzione di gruppi di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui problemi e le dinamiche che scaturiscono nel nucleo familiare.

Art. 7 il personale

La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni educative e gli utenti loro affidati, anche per meglio attuare i progetti individuali programmati.

La pianta organica di un centro diurno tipo di 20 posti con attività organizzata di 40 h settimanali deve essere costituita da:

- ◆ N. 3 educatori professionali che curino la programmazione delle attività ricreative, educative e occupazionali, sulla base dei piani individuali d'intervento definiti con il g.o.m.;
- ◆ N. 4 operatori che provvedono all'assistenza diretta alla persona (cura dell'igiene personale, alimentazione, abbigliamento, sostegno alla mobilità e operino in stretta collaborazione con gli educatori.

Il numero del personale sopracitato è il minimo che la struttura deve garantire. In base alla gravità dell'utenza il numero degli educatori e/o operatori potrà essere integrato da ulteriore personale con le stesse caratteristiche.

La struttura dovrà inoltre mettere a disposizione:

- ◆ Istruttori di mestiere per i laboratori attivati al centro che svolgeranno la loro opera in un tempo settimanale ben definito, sulla base dei piani individuali d'intervento;
- ◆ N. 3 operatori ai servizi generali per la pulizia e cura degli ambienti, distribuzione dei pasti. Il numero potrà essere ridotto nel caso di servizi affidati in gestione all'esterno.
- ◆ Una figura di coordinatore, anche scelta tra gli operatori della struttura per le funzioni educative, responsabile della direzione del centro e che provveda ai raccordi con i servizi del comune o dell'a.s.l.;
- ◆ Idoneo personale amministrativo.

I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalle normative nazionali, dai contratti di comparto e dal nuovo repertorio dei profili professionali regionali approvati con deliberazione della g.r. 30/6/1997 n. 754.

Art. 8 documentazione del centro

Il centro dovrà tenere la seguente documentazione:

1. Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
2. Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro, degli orari e delle mansioni svolte;
3. Cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti:

- A - schede d'ingresso (all.1)
 - B - relazioni varie
 - C - prescrizione medica di assunzione dei farmaci indicante: il nome del farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione.
4. Scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra gli operatori;
 5. Programma del centro, comprensivo di attività ed orari;
 6. Regolamento interno;
 7. Tabella dietetica approvata dagli organi competenti dell'azienda asl da tenere visibilmente esposta;
 8. Documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti;
 9. Ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico sanitaria e amministrativo contabile;
 10. Polizze assicurative;

Art. 9 regolamento interno

I centri diurni devono dotarsi di un regolamento interno di gestione che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.

Il regolamento interno deve indicare in particolare:

- ◆ Finalità e caratteristiche della struttura
- ◆ Capacità recettiva
- ◆ Attività proposte e servizi erogati
- ◆ Criteri per la composizione delle rette
- ◆ Orari di apertura e orari di svolgimento delle diverse attività
- ◆ Consistenza complessiva del personale impiegato per le attività e i servizi erogati con compiti e responsabilità di ciascuna figura. Distribuzione dei turni di servizio.
- ◆ Procedure di ammissione e di dimissione
- ◆ Procedure per la riscossione delle rette

Agli utenti, ai loro familiari e/o ai rappresentanti legali deve essere consentito di conoscere il regolamento vigente nella struttura, di individuare agevolmente il personale che opera al centro mediante cartellini di identificazione con nome, cognome, qualifica, di rivolgere al responsabile della struttura proposte per il buon funzionamento della medesima, di avanzare eventuali reclami con l'obbligo di ottenere risposta.

Art. 10 ammissioni, verifiche e dimissioni

Ammissione

1. L'ipotesi/riciesta di inserimento di un soggetto handicappato nel centro diurno verrà disposta su richiesta del g.o.m. Sulla base della diagnosi funzionale sul soggetto stesso.
2. Il gruppo operativo, successivamente alla verifica della disponibilità della struttura prescelta, compilerà una scheda di accesso ad uso del centro stesso (all. 1 al presente atto) e il piano individuale del soggetto con l'indicazione di programmi e finalità da raggiungere e della durata presunta dell'inserimento.
3. L'assistente sociale attiverà la procedura amministrativa che si concluderà con l'invio da parte del responsabile s.a.s.t. Alla direzione sicurezza sociale della proposta d'inserimento.
4. La direzione sicurezza sociale provvederà all'invio dell'impegnativa contenente l'indicazione della data da cui potrà avere inizio l'inserimento nella struttura.

Verifiche

gli operatori del territorio terranno incontri periodici di verifica con gli operatori del centro diurno; in particolare, dopo i primi sei mesi di inserimento deve essere effettuato un incontro per una verifica più approfondita del progetto precedentemente individuato ed una sua messa a punto in base alle osservazioni fatte e agli elementi acquisiti durante il primo periodo di osservazione.

Deve essere concordato un calendario annuale minimo di incontri strutturati tra operatori territoriali, operatori del centro e

familiari del disabile. Il numero minimo previsto sarà di due incontri l'anno, uno di questi vincolante per il rinnovo della retta.

Dimissioni

le dimissioni dal centro avverranno per i seguenti motivi:

1. Raggiungimento limiti d'età
2. Realizzazione del progetto individuato e reperimento di altra occasione di integrazione
3. Rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al centro
4. Prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente
5. Accertamento da parte degli operatori territoriali dell'inadeguatezza del centro alle necessità dell'utente.

In relazione ai punti 2 e 5 di cui sopra:

A) incontro con gli operatori del centro con gli operatori di riferimento per studiare tempi, strategie, soluzioni anche in alternativa alla dimissione;

B) impegno per un tempo limitato e stabilito dagli operatori del centro stesso per attuare i cambiamenti programmati

In ogni caso, al momento della dimissione dovrà essere redatta una relazione da parte del responsabile s.a.s.t.

Competente e inviata alla direzione sicurezza sociale.

Art. 11 assicurazioni

Ogni centro dovrà provvedere alle assicurazioni di legge a favore degli utenti ivi inseriti, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi.

Art. 12 incentivi agli utenti

Ove ritenuto utile e necessario ai fini di un recupero educativo e riabilitativo del soggetto e, sulla base di progetti specifici relativi ai singoli casi, potrà essere erogato dall'a.c. Agli utenti un gettone di presenza in base alle effettive presenze giornaliere registrate al centro e quantificato in l. 5.000 giornaliere.

Art. 13 quota sociale e sanitaria

L'a.c., è competente, ai sensi della vigente normativa regionale, alla determinazione del livello della quota sociale da erogare ai suddetti centri.

Per quanto riguarda il livello della quota sanitaria, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione c.r. N. 311 del 13/10/98 e successiva applicazione da parte della a.s.l. Competente.

Art. 14 pagamento quota sociale

Ai sensi della normativa vigente è prevista una compartecipazione degli utenti per la frequenza al centro che sarà stabilita dall'a.c. Sulla base della valutazione della situazione economica dell'utente medesimo e del nucleo familiare nel rispetto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del c.c. Detta compartecipazione sarà soggetta a rivalutazione in sede di eventuale proroga della prestazione sempre da parte del s.a.s.t. Territorialmente competente.

Art. 15 **autorizzazione al funzionamento**

Ai sensi dell'art. 59 della l.r. 92/77 i centri di cui al presente regolamento, per poter operare devono essere preventivamente riconosciuti idonei a funzionare mediante apposito atto autorizzativo del sindaco, adottato in base al relativo parere di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica di vigilanza e controllo della usl istituita con del. 2605 del 14/7/95.

Per i centri diurni a gestione diretta dell'a.c. Dovrà essere comunque acquisito, preventivamente, il parere di idoneità della commissione tecnica di cui al comma precedente.

Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare e trasferire i centri di cui all'art. 1 il legale rappresentante deve indirizzare al sindaco apposita domanda.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- ♦ a) gli estremi anagrafici del soggetto richiedente l'autorizzazione e qualora si tratti di persona giuridica, la sua denominazione o la ragione sociale e la sede legale, le generalità del legale rappresentante;
- ♦ b) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- ♦ c) la forma in cui s'intende svolgere l'attività e la tipologia di utenti a favore dei quali il centro intende operare. Alla domanda deve essere allegato:

1. Atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se persona giuridica);
2. Codice fiscale del richiedente;
3. Planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con indicazione della destinazione d'uso di ciascun locale;
4. Indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento delle attività;
5. Copia dell'autorizzazione rilasciata dai vigili del fuoco in adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi;
6. Certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal sindaco del comune dove la struttura ha sede, subordinatamente all'attestazione, in base alle normative vigenti, della conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza o buona tecnica, dell'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, della valutazione dell'idoneità degli ambienti, dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
7. Relazione descrittiva ai fini della migliore illustrazione di quanto indicato al punto c) della domanda;
8. Il numero massimo degli utenti ammessi a frequentare giornalmente;
9. La consistenza del personale addetto con la specificazione delle qualifiche, competenze tecniche, mansioni e relativi orari di lavoro per la copertura delle attività previste;
10. Il regolamento interno di funzionamento;
11. Tabella dietetica, approvata dai servizi competenti dell'azienda a.s.l.

L'autorizzazione è sospesa o revocata qualora, a seguito di controlli o verifiche da parte degli organismi tecnici competenti, risultassero essere venuti meno uno o più requisiti essenziali previsti dal vigente regolamento.

Art. 16 **norma transitoria per i centri già in funzione**

Entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, tutti i centri già in funzione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prescritta all'art. 15.

Nel caso di evidenti difformità da quanto previsto dal presente regolamento, le amministrazioni responsabili del centro hanno l'obbligo di adottare le opportune misure di adeguamento da realizzarsi comunque entro il termine massimo di un anno dall'approvazione del presente atto.

Di ciò dovrà essere dato atto nel contesto della domanda di autorizzazione, mediante un formale impegno accompagnato da idonea documentazione per la descrizione del programma di adeguamento.

La commissione di vigilanza e controllo si esprime in merito nell'ambito del parere di idoneità previsto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è sospesa o revocata qualora, in caso di verifica e controllo, risultasse non interamente attuato il programma di adeguamento di cui ai comma precedenti secondo i termini fissati dall'autorizzazione stessa.

Per i centri a gestione diretta dell'a.c., già in funzione all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, o comunque precedentemente progettati, l'a.c. ha comunque l'obbligo di accertare, mediante la commissione di cui all'art. 15 l'effettiva esistenza di requisiti di idoneità e sul parere di detta commissione adottare prontamente tutti gli adeguamenti ritenuti necessari per la messa a norma.

Art. 17 **attività di vigilanza e controllo**

Sarà cura della commissione tecnica dell'u.s.l. Di cui all'art. 15 del presente regolamento provvedere all'attività di vigilanza e controllo finalizzata al rilascio del parere di idoneità ai fini del funzionamento della struttura.

I servizi territoriali seguiranno gli interventi del centro per quanto riguarda la realizzazione dei programmi individuali stabiliti per ogni utente.

Art. 18 **convenzioni**

L'a.c. Provvederà alla stipula di appositi atti convenzionali con le strutture di ospitalità diurna per disabili che risultino regolarmente autorizzate o in via di autorizzazione (art. 15 del presente regolamento).

Art. 19 **rapporti con l'azienda sanitaria locale**

Mediante speciali protocolli tra il comune di Firenze, l'azienda asl e i soggetti gestori dei centri diurni, anche privati, sarà concordata la gestione integrata del centro al fine di garantire il coordinamento delle prestazioni e l'utilizzo del personale.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Firenze, Direzione 18 - "Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica" - e il Centro Diurno

per le prestazioni socio-assistenziali a carattere diurno a favore di soggetti assistiti dal Comune di Firenze.

TRA

il Comune di Firenze, rappresentato da nato a il il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore della Direzione "Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica" - del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Delibera C.C. n° 1280/146 del 13.04.1992, divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge 8.06.1990 n° 142 (Ric. C.R.C. n° 99 del 19.05.1992), che si conservano in atti,

E

il Centro Diurno.....

con sede in via

cod. fisc e/o Part. IVA.....

rappresentato da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso che:

- ♦ i Centri Diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, e dalla delibera C. R. n. 228 del 15.7.1998, si configurano come strutture semi-residenziali aperte e flessibili, in cui, attraverso interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, psico-fisico o plurimo di rilevante entità.;
- ♦ tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale ed inserimento sociale;
- ♦ l'accertamento dell'Utente ai sensi della L. 104/92 è di norma obbligatorio per garantirne l'accesso ai Centri Diurni; possono, tuttavia, essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione dei Servizi, indispensabile un periodo preliminare di osservazione;
- ♦ il Centro Diurno quindi mette a disposizione i seguenti beni e servizi:
 1. i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - di cui il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di essere a conoscenza;
 2. le attrezzature tecniche, il cui elenco è conservato agli atti della Direzione18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - di cui il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di essere a conoscenza;
 3. il personale addetto, specificato per qualifiche nell'elenco conservato agli atti della Direzione18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - di cui il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di essere a conoscenza;
- ♦ che il C.D. dichiara una capacità ricettiva totale di posti n° _____;

l'ospitalità si rivolge a:

- Adulti Disabili []
 - Minori Disabili (dai 16 anni) []
- ★ che il Centro risulta in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale (L.R. 42/92, L.R. 104/92, L.R. 228/98) e si assume pertanto l'onere delle prestazioni socio-assistenziali oggetto della presente Convenzione. Deve essere inoltre osservata la vigente normativa statale e regionale in materia di igiene, barriere architettoniche, di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di antincendio.

Premesso ciò, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Art.1 - Oggetto

Il Comune di Firenze si avvale delle prestazioni socio-assistenziali assicurate dal Centro Diurno a favore di soggetti adulti e minori (dai 16 anni) disabili assistibili di competenza del Comune di Firenze, ai sensi della delibera C. R. n. 228 del 15.7.1998 e del conseguente Regolamento di attuazione adottato dall'A.C. con delibera C.C. n°..... del

Art. 2 - Riserva posti

Il Centro Diurno si impegna a riservare ai fini e per gli scopi della presente Convenzione n° posti, a favore di utenti del Comune di Firenze, secondo la seguente ripartizione:

- n°posti per adulti disabili
- n°posti per minori disabili (dai 16 anni)

In caso di ulteriori disponibilità da parte del Centro Diurno, il Comune di Firenze potrà utilizzare per i propri assistiti anche posti in numero superiore alla quota di riserva. Resta inteso che anche per quegli ospiti che dovessero accedere al Centro Diurno al di fuori della quota di riserva sarà applicato quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 3 - Caratteristiche

L'Istituto di ospitalità diurna garantisce:

1. l'assistenza per un tempo tra le 6 ore e le 8 ore giornaliere, di norma nei giorni feriali per 11 mesi l'anno. L'utente dovrà usufruire dell'ospitalità per un periodo non minore di 4 ore giornaliere;
2. la messa a disposizione di un locale per la consumazione del pasto di mezzogiorno e di almeno un locale soggiorno per le esigenze di socializzazione e del tempo libero;
3. la presenza di almeno 1 laboratorio per attività occupazionale, con le proprie caratteristiche di funzionalità e attrezzature necessarie in relazione alla specificità del laboratorio stesso, con accesso limitato a piccoli gruppi per lo svolgimento della medesima;
4. adeguati spazi per gli uffici ed il personale, anche in altra sede purchè nell'ambito organizzativo;
5. spazi arredati per guardaroba degli utenti e degli operatori;
6. la dotazione di servizi igienici distinti per uomo/donna; bagni per portatori di handicap ed 1 bagno assistito, in caso di presenza di utenza che necessita di tali servizi;
7. la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e infortunistica dei servizi accessori (cucina, dispensa, lavanderia, guardaroba ed ambulatorio medico), ove presenti;
8. il rispetto delle normative che regolamentano gli aspetti generali riguardanti la sicurezza e l'igiene.

Art. 4 - Personale

Ai sensi della deliberazione C. R. n. 228/98 punto 10.4 "Personale - Modello organizzativo", il criterio organizzativo per una struttura di 20 posti semi-residenziali su 40 ore settimanali di attività, con una frequenza media settimanale di 20 persone, deve prevedere la seguente dotazione di personale:

1. responsabile coordinatore (che può essere 1 educatore)
2. n. 4 unità di personale di assistenza (a tempo pieno)

3. n. 3 educatori professionali (di cui 1 può essere coordinatore) (per almeno 18 ore settimanali)
4. n. 2 addetti ai servizi generali (per almeno 18 ore settimanali)
5. n. 1 istruttore per attività tecnica (per almeno 18 ore settimanali)

Dovrà inoltre essere assicurato il servizio amministrativo.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in presenza di soggetti disabili in stato di particolare gravità, di richiedere integrazioni all'organico del personale, come sopra evidenziato, riconoscendo alla Struttura ospitante l'eventuale ulteriore onere.

Art. 5 - Definizione rette

Il corrispettivo dovuto a favore della Struttura convenzionata sarà stabilito per ciascun anno dalla Giunta Municipale del Comune di Firenze, entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento. La quota sociale giornaliera è costituita dalla quota a carico dell'utente e dell'eventuale quota integrativa a carico del Comune, nel caso in cui il cittadino non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale.

La retta giornaliera sarà pertanto composta dalla quota sociale sopra indicata e dalla quota capitaria definita dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, nei limiti fissati dalla Regione Toscana e sulla base di verifiche annuali delle prestazioni socio-sanitarie erogate, che verranno effettuate dalla competente Commissione di vigilanza e controllo.

Qualora l'attività di controllo del Comune di Firenze o dell'ASL dovesse accertare un regresso negli standards qualitativi socio-sanitari del Centro Diurno e quindi una diminuzione della Retta, alla Struttura verrà concesso un termine di 60 giorni per gli adeguamenti prescritti.

Per il 199... la quota sociale giornaliera è stabilita in Lire _____ comprensive dell'eventuale quota a carico dell'utente o dei suoi familiari.

Art. 6 - Prestazioni all'ospite

Le prestazioni di cui alla presente Convenzione normativa, che si intendono a carico del Centro Diurno, riguardano:

- ◆ ospitalità all'interno del Centro Diurno, nel rispetto dei parametri di personale specificati all'art. 4 della Convenzione stessa;
- ◆ l'eventuale servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano;
- ◆ servizi alberghieri generali, compresa la pulizia degli ambienti comuni;
- ◆ fornitura di vitto completo, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria competente, e di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite.

Il vitto consisterà in:

- ◆ prima colazione e/o merenda pomeridiana
- ◆ pranzo e/o cena primo piatto
- ◆ secondo piatto e contorno (2 scelte)
- ◆ pane, frutta di stagione, acqua minerale.

Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala da pranzo.

In caso di Non Autosufficienza, l'assunzione degli alimenti deve essere assicurata dal personale del Centro Diurno.

- ◆ riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite, in misura da soddisfare le quotidiane esigenze personali;
- ◆ cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite;
- ◆ assistenza alla persona consistente in attività occupazionali e motorie, di animazione e socializzazione, mirate a:
 - accudimento alla persona;
 - attività di osservazione e orientamento;
 - educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;

- miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico- operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
- creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
- creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
- inserimento degli utenti nel contesto territoriale.
- assolvimento delle necessarie cure su prescrizione del medico, consistente anche nell'eventuale somministrazione della terapia da parte di personale abilitato o comunque attraverso l'ausilio delle strutture sanitarie di base (Legge n. 42/92, art. 20), quale proiezione dell'attività distrettuale e dei poliambulatori.

Art. 7 - Copertura assicurativa

L'Amministrazione del Centro Diurno è altresì tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella Struttura.

Di tali atti l'Amministrazione del Centro è tenuta a dare formale comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Rapporti col territorio

Sarà cura della Direzione del Centro Diurno favorire le attività di collegamento con i Servizi Sociali degli Enti istituzionali e con eventuali associazioni di volontariato presenti sul territorio, al fine di consentire all'ospite sufficienti contatti con l'esterno finalizzati alla vita di relazione.

Art. 9 - Prestazioni diverse

Ad eccezione di eventuali rimborsi per tutto quanto afferente prestazioni diverse da quelle previste all'art. 6, l'Amministrazione del Centro Diurno non potrà richiedere agli interessati ulteriori integrazioni di quota sociale.

Art. 10 - Esclusione di anticipazioni di spesa

L'Amministrazione del Centro Diurno non può richiedere all'ospite o a terzi per suo conto, l'anticipazione di alcuna somma per quanto attiene i corrispettivi a carico del Comune di Firenze o di altri enti pubblici.

E' data facoltà all'Amministrazione del Centro Diurno di richiedere all'ospite o ai suoi familiari anticipazioni pari ad un massimo di due mensilità della quota sociale giornaliera stabilita a suo carico. La misura di tale anticipazione potrà ovviamente essere modificata in relazione agli eventuali aggiornamenti successivamente determinati.

La somma a tale titolo anticipata dovrà essere restituita agli aventi diritto entro il termine massimo di 30 giorni dal verificarsi dell'evento che interrompe il rapporto fra il Centro Diurno e l'ospite interessato (dimissione, decesso, ecc.), dopo aver effettuato su di essa gli eventuali conguagli.

Art. 11 - Ricorsi

In caso di ricorso sull'importo della quota sociale, stabilita dal competente Servizio Sociale territoriale, l'utente è tenuto al pagamento e deve provvedere secondo quanto previsto dall'impegnativa vigente, salvo successivo conguaglio a seguito dell'esito del ricorso. Il mancato pagamento di detta quota nella misura vigente consentirà la dimissione immediata dell'ospite, salvo preavviso di 3 giorni all'Assistente Sociale che ha in carico l'utente.

Art.12 - Termini di pagamento

Il pagamento della quota sociale a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dei rendiconti bimestrali (entro il 15 del mese successivo), contabilizzati sulla base delle effettive giornate di presenza, da redigersi su dichiarazioni debitamente firmate dal legale rappresentante del Centro Diurno.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno la possibilità all'Amministrazione del Centro Diurno di richiedere l'applicazione di interessi legali, nelle misure stabilite per legge.

Art. 13 - Esclusione subentro Comune di Firenze

Quant'altro dovuto da terzi per eventuali loro competenze non può essere fatto valere nei confronti del Comune di Firenze, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento.

Art.14 - Facoltà di subentro da parte del Comune di Firenze

Onde evitare dimissioni in caso di mancato o ritardato pagamento, è fatta salva la facoltà per il Comune di Firenze di subentrare, eccezionalmente, nei confronti di quegli assistiti che omettano di corrispondere le quote di propria competenza, al solo scopo di salvaguardare il necessario livello di copertura assistenziale in relazione a casi di effettivo bisogno. In tal caso la questione sarà oggetto di specifica intesa fra gli organi competenti, che provvederanno a regolare congruamente i conseguenti oneri. Quanto sopra fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune medesimo nei confronti di coloro che risultano obbligati per legge.

Art. 15 -Gestione riserva posti

La Direzione del Centro Diurno si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - ed al SAST competente territorialmente l'eventuale disponibilità di posti relativa alla quota di riserva convenuta con il presente atto; conseguentemente si impegna ad evitare che detti posti vengano occupati da nuovi ospiti, pure potenzialmente assistibili dal Comune di Firenze, senza che l'immissione dei medesimi sia stata formalmente e preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Gli ospiti con quota sociale a totale o parziale carico del Comune di Firenze possono essere ammessi in Struttura solo con regolare impegnativa emessa dalla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica -, ovvero secondo un iter procedurale definito dall'art. 10 del Regolamento Comunale già richiamato.

Art. 16 - Mancato utilizzo riserva posti

Qualora, in presenza di posti disponibili, non siano pervenute richieste di immissioni da parte dei SAST o della Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene

Pubblica - entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, l'Amministrazione del Centro Diurno è libera di procedere autonomamente a nuove immissioni di utenti privati o utenti assistiti da altri Enti.

Nessun corrispettivo è comunque dovuto dal Comune per la mancata utilizzazione del posto disponibile nell'ambito della quota di riserva.

Art. 17 - Dimissione ospiti

Le dimissioni dell'ospite, i cui motivi sono specificati all'art. 10 del Regolamento Comunale sopra indicato, dovranno essere concordate, previa informazione all'interessato ed ai familiari, fra il Servizio Sociale e la Direzione del Centro Diurno, salvo quanto previsto all'art. 14.

Il Centro Diurno è tenuto a notificare puntualmente al SAST competente territorialmente ed alla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - l'avvenuta dimissione dell'ospite.

Eventuali impossibilità al proseguimento nel servizio di ospitalità per gravi motivi di ordine psicofisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio Sociale di competenza, che provvederà, in accordo con il Centro Diurno, ad individuare idonea soluzione alternativa.

Art. 18 - Conservazione posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, solo allorché questa avvenga per le seguenti ragioni:

a) necessità di cure presso Ospedali ovvero Case di Cura, per un periodo consecutivo non superiore a 30 giorni, salvo ulteriori disposizioni adottate dalla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica -;

b) soggiorni climatici, per un numero di giorni non eccedenti 15 per ogni anno;

c) in caso di malattia:

1. è concesso il mantenimento del posto per un massimo di assenza di 15 giorni continuativi mensili, salvo presentazione di certificazione medica, attestante la necessità di ulteriori proroghe;
2. potrà essere eventualmente prevista l'assistenza domiciliare integrativa a casa, come sostituzione delle prestazioni del Centro Diurno.

Nei casi sopra previsti il Centro Diurno percepirà la quota sociale giornaliera nel seguente modo:

- ◆ per intero, per quanto attiene la quota a carico dell'utente;
- ◆ per differenza, tra l'importo della quota sociale ridotta al 70% e la quota dell'assistito dal Comune di Firenze.

Inoltre non potrà essere fatturato all'A.C. più di 20 giorni di assenza per malattia al bimestre, se non comprovata dalla certificazione sopra richiamata.

Art. 19- Accesso documentazione

La Direzione del Centro Diurno è tenuta a consentire il libero accesso alla documentazione ed in tutti gli ambienti agli operatori dell'Azienda Sanitaria e/o del Comune interessati ai controlli ed alle verifiche di legge, allo scopo precipuo di permettere loro il normale espletamento dei compiti di ufficio.

Art. 20 - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le medesime siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito con il presente atto.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 21 - Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione è affidato al Foro di Firenze.

Art. 22- Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 1 anno, a far tempo dall'1.1.1999, fino al 31.12.99, data in cui la medesima avrà naturale scadenza.

Tre mesi prima della data di scadenza, il Comune di Firenze, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo della presente convenzione, comunica al contraente la volontà di procedere al rinnovo medesimo per ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di tre anni complessivi, a seguito di specifico atto da parte dell'Amministrazione Comunale di Firenze e di esplicito consenso scritto da parte della Struttura, rimanendo salvo quanto previsto dal precedente art. 20.

Art. 23 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata a cura del Comune di Firenze secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Amministrazione del Centro Diurno, salvo le esenzioni previste per legge a favore di Istituti Religiosi o di Associazioni ONLUS.

L'importo presunto della presente convenzione è di £ _____ esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.

Il Direttore della Direzione
Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica

Il Legale Rappresentante del Centro Diurno

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15/5 del 18/01/1999

OGGETTO: Centri diurni di socializzazione per disabili. Approvazione del Regolamento e della Convenzione tipo

IL CONSIGLIO

DATO ATTO che l'art. 1 della L.R. 28/80 stabilisce la necessità, per i Comuni singoli o associati, di dotarsi di un proprio regolamento sui requisiti di idoneità delle Strutture Residenziali operanti nel proprio territorio;

PRESO ATTO della Legge Quadro per "L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 2/2/92;

PRESO ATTO della L.R. n. 42/92 in tema di "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", della L. 72/97 e relativa delibera regionale n. 228 del 15/7/98 che tra l'altro prefigura lo schema di modello organizzativo per Centro Diurno di Socializzazione per disabili;

RITENUTO necessario pertanto redigere apposito Regolamento per i Centri Diurni di Socializzazione per Disabili nel quale si forniscono direttive sulla natura, il funzionamento e la gestione dei rapporti all'interno delle sopracitate strutture, nonché disposizioni sull'iter procedurale giuridico amministrativo e contabile per gli atti necessari al rilascio delle autorizzazioni e alla gestione dei rapporti di suddetti centri con gli EE.PP. di riferimento in conformità della normativa sopra citata;

RITENUTO quindi necessario approvare il Regolamento di cui sopra, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente atto;

RILEVATO inoltre che il Comune di Firenze si avvale da tempo di alcuni Centri Diurni per Minori (dai 16 anni) e Adulti Disabili gestiti da soggetti privati per i quali è in corso la procedura per l'autorizzazione al funzionamento presso i competenti organi a ciò preposti, di cui all'allegato "C" che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo, senza alcun atto di convenzione volto a regolare, sul piano giuridico ed economico i reciproci rapporti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, così come peraltro previsto dal sopracitato Regolamento - art. 18 -, alla stipula di apposito atto convenzionale con tutte le Strutture di ospitalità diurna per disabili con le quali il Comune intende mantenere rapporti ai fini dell'ospitalità diurna dei propri assistiti, nonché a tutte le altre Strutture che, presentando le caratteristiche richieste, si dichiareranno a ciò disponibili;

CONSIDERATA quindi la necessità di predisporre e di approvare a tal fine uno schema-tipo di Convenzione (All. B) per soggetti Minori (dai 16 anni) e Adulti Disabili che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che, al fine dell'individuazione delle caratteristiche delle Strutture di accoglienza per soggetti disabili, ci si riferisce agli stessi come destinatari di intervento di sostegno e socializzazione a fronte di un intervento riabilitativo e sanitario di competenza dell'A.S.L., così come previsto dalla Delibera Regionale n. 228/98 sopra citata;

STABILITO che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento e in esecuzione del medesimo, il Direttore della Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica potrà procedere a stipulare i singoli atti convenzionali, utilizzando a tale scopo il testo-tipo di Convenzione approvato con il presente provvedimento, con facoltà di adattarlo ai singoli Centri di ospitalità diurna e con l'obbligo comunque di non stravolgerne il senso e che la mancata stipula costituirà elemento ostativo alla immissione di nuovi soggetti con quota sociale a parziale o totale carico dell'A.C.;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla stipula delle convenzioni di cui trattasi rientrerà nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nei bilanci di competenza per singoli esercizi di riferimento;

PRESO ATTO del parere relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. 142/90;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il "Regolamento dei Centri Diurni di socializzazione per disabili", di cui all'allegato "A", parte integrante del presente atto;
- di approvare il testo-tipo di Convenzione per i Centri Diurni per Minori (dai 16 anni) e Adulti Disabili che necessitano di un inserimento in strutture semi-residenziali, di cui all'Allegato "B", che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo;
- di dare atto che, al fine dell'individuazione delle caratteristiche delle Strutture di accoglienza per soggetti disabili, ci si riferisce agli stessi come destinatari di intervento di sostegno e socializzazione a fronte di un intervento riabilitativo e sanitario di competenza dell'A.S.L., così come previsto dalla Delibera Regionale n. 228/98 sopra citata;
- di autorizzare il Direttore della Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica a stipulare i conseguenti atti convenzionali sulla base del testo-tipo di cui al punto precedente, con tutte le Strutture di cui all'All. "C", parte integrante del presente provvedimento deliberativo, che, presentando le caratteristiche richieste, si dichiareranno disponibili a intrattenere rapporti convenzionali con l'Amministrazione Comunale, e che la mancata stipula costituirà elemento ostativo alla immissione di nuovi soggetti con quota sociale a parziale o totale carico dell'A.C.;
- di dare atto che la spesa derivante dalla stipula delle convenzioni di cui trattasi rientrerà nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nei bilanci di competenza per singoli esercizi di riferimento.